REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/77 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1977

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manichi di spazzole e di scope, di legno, della sottovoce doganale 44.25 ex B, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1974 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 172,5 % di quello ottenuto sostituendo all'anno 1974, da una parte, l'anno 1971 e, d'altra parte, l'anno 1972 rispettivamente nel primo e nel secondo termine di detta somma ; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione ;

considerando che, per i manichi di spazzole e di scope, di legno, della sottovoce doganale 44.25 ex B, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 1 164 000 unità di conto ; che, alla data del 21 giugno 1977, le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3021/76 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 5 luglio 1977 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
44.25	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno : forme, formini e tenditori per calzature, di legno ex B. altri : manichi di spazzole e di scope, di legno

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

[1] GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 23.